



COMUNE DI
CASCIANA TERME LARI

ORDINANZA N. 4 DEL 29/05/2017

OGGETTO: MISURE DI PREVENZIONE INCENDI BOSCHIVI SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE.

IL SINDACO

- Considerato che il fenomeno degli incendi e' sovente provocato dall'uso indiscriminato e scorretto del fuoco per la ripulitura di argini, campi, fossati, calanchi, allo scopo di liberare gli stessi dalla vegetazione spontanea;
- Dato atto le condizioni meteorologiche e climatiche di questo scorcio di stagione primaverile caratterizzate da temperature elevate e insussistenza totale di precipitazioni con fenomeni diffusi di arido e secco nella vegetazione arborea e non, costituiscono condizioni di alto rischio per l'innescò e la propagazione degli incendi boschivi;
- Visti gli incendi già sviluppati sul nostro territorio nel fine settimana appena trascorso che hanno interessato ampie superfici boscate;
- Ritenuto necessario adottare ogni forma di prevenzione al fine di ridurre i rischi di incendi;
- Constatato che tale fenomeno, oltre a provocare gravi danni al patrimonio forestale, al paesaggio, all'avifauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, costituisce pericolo per la pubblica e la privata incolumità;
- Vista la L.R.T. n. 39 del 21.03.2000 e ss.mm.ii. "Legge Forestale della Toscana";
- Visto il Regolamento Forestale della Toscana approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 48/R in data 08.08.2003 e ss.mm.ii.;
- Visto il Piano Operativo Antincendi Boschivi 2014-2016 approvato con Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 50 del 28.01.2014 e con Decreto Dirigenziale n. 935 del 10.03.2014;
- Visto la Legge 24 febbraio 1992, n°225, in materia di Protezione Civile;

Visto la Legge 116 del 11.08.2014 ed in particolare l'art. 14 comma 8;

ORDINA

su tutto il territorio Comunale

- a. **Il divieto assoluto di abbruciamento/combustione sui terreni, di qualsiasi tipo di residuo vegetale agricolo e/o forestale;**
- b. il divieto assoluto di qualsiasi tipo di operazione di cui all'art. 58 comma 1[^], del Regolamento Forestale della Regione Toscana ed in specifico:
 - accensione di fuochi e carbonaie;
 - abbruciamento di residui vegetali;
 - uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
 - accumulo e stoccaggio all'aperto di fieno, paglia, o altri materiali facilmente infiammabili;
 - qualsiasi tipo di operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendi;il tutto nei seguenti siti
 - a) nei boschi e nelle aree assimilate (L.R.T. n. 39/2000);
 - b) negli impianti di arboricoltura da legno;
 - c) nella fascia di terreno contigua alle aree di cui sopra per una larghezza pari a 50 metri qualunque sia la destinazione dei terreni della fascia stessa;

su tutto il territorio Comunale

- c. il divieto assoluto di abbandonare e gettare, anche da automezzi in transito, oggetti o materiali di qualunque tipo che possono dare innesco al fuoco o favorirne la propagazione;
- d. ai proprietari di terreni di garantire il buono stato di manutenzione della viabilità campestre e podereale di specifica pertinenza, al fine di consentire una agevole percorribilità ai mezzi di soccorso e/o di pronto intervento in caso di incendio;
- e. ai proprietari ed ai possessori di tutte le aree potenziali siti di innesco di incendi boschivi ossia: bosco, aree assimilate, impianti di arboricoltura da legno, terreni incolti, coltivati e pascoli situati entro 50 metri dalle aree boscate colpite o minacciate da incendio, di garantire il libero accesso per le operazioni di spegnimento e di mettere a disposizione la manodopera idonea e le attrezzature di cui hanno la disponibilità.

E' consentito l'uso di bracieri e barbecue per la cottura dei cibi nelle aree urbane e nei giardini oppure in altre pertinenze dei fabbricati di qualsiasi destinazione, entro 20 metri di distanza dai fabbricati stessi, adottando comunque le necessarie cautele per evitare l'innesco e la propagazione incontrollata del fuoco.

I divieti sopra indicati vigono dal giorno 1 Giugno fino al giorno 31 Agosto compreso dell'anno corrente, fatta salva eventuale proroga.

Il mancato rispetto delle disposizioni della presente ordinanza, quando non configuri infrazioni alle norme del Codice Penale (artt. 423,423bis,424,449,650,652) ed a quelle di Legge in materia di foreste ed incendi boschivi (R.D.L. 20.12.1923, n. 3267, Legge 09.10.1967, n. 950, Legge 01.03.1975, n. 47), sarà punito con la sanzione amministrativa specifica prevista dall'Art. 82 e seguenti della Legge Regionale Toscana n. 39/2000.

La vigilanza sull'applicazione delle presenti prescrizioni e' affidata agli Agenti della Polizia Locale Comando Territoriale di Casciana Terme Lari, agli Agenti della Polizia Provinciale, agli Agenti del Corpo Forestale dello Stato e delle altre forze di Polizia e di Pubblica sicurezza operanti sul territorio.

Contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine dei gg. 60 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio ricorso al TAR della Toscana o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro gg. 120 decorrenti dalla medesima data;

La Misericordia nel Comune di Lari tramite i propri Emergentisti e la Croce Rossa Italiana di Casciana Terme partecipano al servizio di prevenzione con pattugliamento ed avvistamento di eventuali incendi.

Chiunque avvisti un incendio in atto è tenuto prioritariamente ad informare:

·SOUP - (Sala Operativa Unificata Permanente) della Regione Toscana

n. verde 800-425425 - ATTIVO 24 ORE SU 24 PER 365 GG. L'ANNO

L'esistenza di un incendio e l'inosservanza dei disposti di cui alla presente ordinanza può inoltre essere comunicata anche ad uno dei seguenti organi:

- Pronto intervento VV.F. **(n. Tel. 115);**
- Distaccamento Volontario Vigili del Fuoco di Lari **(n. Tel. 0587- 687102)**
- Emergentisti della Misericordia di Lari **(n.Tel. 0587 - 685088)**
- Croce Rossa Italiana di Casciana Terme **(n.Tel. 366 - 3913862)**
- Emergenza ambientale Corpo Forestale dello Stato **(n. Tel. 1515);**
- Pronto Intervento Carabinieri; **(n. Tel. 112);**
- Pronto intervento Polizia di Stato **(n. Tel. 113);**
- Pronto intervento Guardia di Finanza **(n. Tel. 117);**
- Stazione Carabinieri di Lari **(n. Tel. 0587 - 684115);**
- Stazione Carabinieri di Casciana Terme **(n. Tel. 0587 - 646117);**
- Comune di Casciana Terme Lari **(n. Tel. 0587 - 687511)**
- Polizia Locale Comando di Casciana Terme Lari **(n. Tel. 0587 - 686111);**
- N. Tel. Mobile Polizia Locale
Comando di Casciana Terme Lari **(n. 329/6503552 e 329/6503567);**

In tal caso i suddetti organi devono procedere ad inoltrare la comunicazione alla SOUP, come in precedenza riportato.

Il testo della presente ordinanza dovrà essere trasmesso:

- alla Giunta;
- a tutti i Servizi dell'Ente;
- alla Croce Rossa Italiana di Casciana Terme all'indirizzo e-mail sol.cascianaterme@emergenza.cri.it ;
- alla Misericordia di Lari all'indirizzo PEC segreteria@pec.misericordialari.org ed e-mail info@misericordialari.org;
- al Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco di Lari all'indirizzo e-mail: info@vigilfuocolari.it;
e per PEC:
- All'Ufficio Territoriale del Governo di Pisa – Area V al seguente indirizzo protcivile.prefpi@pec.interno.it;
- Al Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Pisa al seguente indirizzo com.pisa@cert.vigilfuoco.it;
- All'Amm/one Prov/le - Dipartimento Prog.ne Territoriale ed Economica Servizio Forestazione e Difesa ed alla Polizia Provinciale al seguente indirizzo protocollo@provpisa.pcertificata.it
- All'Azienda U.S.L. n. 5 - Dipartimento della Prevenzione al seguente indirizzo direzione.uslnordovest@postacert.toscana.it;
- Al Corpo Forestale dello Stato al seguente indirizzo cp.pisa@pec.corpoforestale.it
- Al Consorzio 4 Basso Valdarno al seguente indirizzo segreteria@pec.c4bassovaldarno.it
- Alla Polizia di Stato di Pisa al seguente indirizzo urp.quest.pi@pecps.poliziadistato.it
- Alla Stazione Carabinieri di Lari al seguente indirizzo tpi26321@pec.carabinieri.it
- Alla Stazione Carabinieri di Casciana Terme al seguente indirizzo tpi29407@pec.carabinieri.it
- All'Unione Valdera – Servizio di Protezione Civile al seguente indirizzo unionevaldera@postacert.toscana.it

Il testo della presente ordinanza dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Ente e ne è data comunicazione ai mezzi di informazione.

**Mirko Terreni /
ArubaPEC S.p.A.**